



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

Determina Dirigenziale N. 513 del 11/07/2023

Proponente: Il Direttore UOC GESTIONE RISORSE UMANE

Oggetto: ATTRIBUZIONE BENEFICI ART. 1 E 2 L.336/70 DIPENDENTE N.A. (MATRICOLA 201820).

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 11/07/2023 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Luigia Infante - UOC GESTIONE RISORSE UMANE

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere

Oggetto: ATTRIBUZIONE BENEFICI ART. 1 E 2 L.336/70 DIPENDENTE N.A. (MATRICOLA 201820).

Direttore UOC GESTIONE RISORSE UMANE

Vista la nota pec del 17/03/2023 con cui la dipendente N.A. (matricola 201820) ha fatto richiesta dei benefici di cui agli articoli 1 e 2 della legge 336/70;

Preso atto del certificato allegato alla richiesta rilasciato dalla Prefettura di Caserta prot. 551 del 12/05/1999 da cui si rileva che la dipendente N.A. (matricola 201820) risulta iscritta nello schedario degli equiparati agli orfani di guerra;

Vista la legge 336/70 e successive integrazioni, concernenti norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici, ex combattenti e assimilati, che prevede:

- **all'art. 1 :** *I dipendenti civili di ruolo e non di ruolo dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni ed aziende con ordinamento autonomo, il personale direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado ed i magistrati dell'ordine giudiziario ed amministrativo, ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerra o per causa di guerra, profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate, possono chiedere una sola volta nella carriera di appartenenza la valutazione di due anni o, se più favorevole, il computo delle campagne di guerra e del periodo trascorso in prigionia, in internamento, per ricovero in luoghi di cura e in licenza di convalescenza per ferite o infermità contratte presso reparti combattenti o in prigionia di guerra o in internamento, ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici e del conferimento della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione*

- **all'art. 2 :** *" ai dipendenti indicati all'art.1, all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa sono attribuiti, ai soli fini della liquidazione della pensione e dell'indennità premio di servizio, tre aumenti periodici del 2,50% di stipendio (...)"*

Considerato che i benefici disciplinati dagli artt. 1 e 2 della legge n. 336/1970 sono cumulabili tra loro, come chiaramente previsto dall'art. 3, comma 3, della legge n. 824/1971 (Norme di attuazione, modificazione ed integrazione della l. 336/1970) che così recita: *"I benefici di cui agli articoli 1, 2 e 3 della l. 336/1970, da commisurarsi in relazione alla specifica posizione giuridica ed economica di ogni singolo destinatario, sono cumulabili tra di loro ed integralmente aggiuntivi anche a qualsiasi altro beneficio previsto, sia pure per gli stessi titoli, da altre disposizioni di legge, o regolamenti. Ciascun beneficio può essere, peraltro, goduto una sola volta."*

Visto il parere del Consiglio di Stato n. 46 del 17/05/1993 che ha affermato, tra l'altro, che il beneficio, dopo il superamento del sistema della progressione economica per classi e scatti, continua ad essere accordato nella misura del 2,50% della retribuzione base mensile di livello che va poi trasferito nella retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.).

Visto l'art. 47 comma 6 del CCNL integrativo del Comparto del 2001 il quale al comma 6 prevede *"nei confronti del personale del comparto continua a trovare applicazione la disciplina degli artt. 1 e*

Determinazione Dirigenziale

2 della legge 336/70 e successive modificazioni e integrazioni; in particolare il previsto incremento di anzianità viene equiparato ad una maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità pari al 2,5% della nozione di retribuzione individuale di anzianità pari al 2,5% della nozione di retribuzione di cui all'art. 37 c. 2 lett. b"

Ritenuto pertanto di accogliere la richiesta inoltrata dalla dipendente tenendo conto che per quanto riguarda la decorrenza dei benefici cui alla L. n.336/70 l'applicazione dell'art. 1 della legge decorrerà dalla data della domanda del dipendente (e dovrà tenersi conto del trattamento economico in godimento alla stessa data), mentre l'art. 2 sarà applicato all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa (come precisato dallo stesso articolo).

Dato atto che tutta la documentazione originale a supporto del presente atto è depositata presso la UOC Gestione Risorse Umane

DETERMINA

- 1.Di accogliere la richiesta inoltrata dalla dipendente N.A. (matr, 201820,) e per l'effetto attribuire alla stessa, in quanto regolarmente iscritta negli elenchi degli orfani di guerra e categorie equiparate - ai sensi dell'art. 1 della Legge 24 maggio 1970 n. 336, i benefici economici in misura del 2,50% della retribuzione di cui all'art. 37 c. 2 lett. b CCNL 20/09/2001 in godimento, alla data del 17.03.2023, pari a €. 25.240,54 - comprensivi di tredicesima mensilità – lordi annui.
- 2.Di corrispondere, per tale beneficio, a titolo di R.I.A., un importo mensile di €. 48,54 dal 17.03.2023 , equivalente ad un importo annuo comprensivo di tredicesima di €. 631,01, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali.
- 3.Di prevedere che l'applicazione dell'articolo 2 delle Legge 24 maggio 1970 n. 336 decorrerà dalla data di cessazione dal servizio, ai soli fini della liquidazione della pensione e dell'indennità premio fine servizio, e consisteranno nella maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità pari a n. 3 aumenti periodici del 2,50% ciascuno calcolati sulla retribuzione di cui all'art. 37 c. 2 lett. b CCNL 20/09/2001 in godimento all'atto del collocamento a riposo;
- 4.di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, come per legge, alle UU.OO.CC., al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza;
- 5.di procedere, in applicazione del D.Lgs. 196/2013 e ss.mm.ii. alla pubblicazione del presente atto.

Il Responsabile UOS Trattamento Economico
Dr. Giovanni Carullo

Il Direttore UOC Gestione Risorse Umane
Dott.ssa Luigia Infante

Determinazione Dirigenziale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.